

Ritrovamenti e Scoperte

La ricerca archeologica nel territorio nazionale è riservata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali che può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove debbono eseguirsi le ricerche riconoscendo al proprietario un'indennità di occupazione. (art.88)

Il relativo decreto di occupazione viene emesso, su delega, direttamente dal Soprintendente per i Beni Archeologici e vede nel suo iter la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7e 8 della L.241/90, la notifica, la redazione di verbali di consistenza iniziale e finale e il calcolo dell'indennità.

L'esecuzione delle ricerche può essere data in concessione dal Ministero a soggetti pubblici o privati a favore dei quali sarà emesso il decreto di occupazione temporanea.

I concessionari sono responsabili nei confronti dei proprietari degli immobili per quanto riguarda le relative indennità e nei confronti dello Stato per l'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni imposte nell'atto di concessione (art.89).

In caso di ritrovamento di cose mobili o immobili quali "Beni culturali" il rinvenitore deve farne denuncia entro 24 ore al Soprintendente o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza (art.90)

Avrà così diritto ad un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate così come ha diritto al premio – sempre nella misura su indicata – il proprietario dell'immobile ove è avvenuta la scoperta, sia essa fortuita che frutto di ricerche da parte del Ministero o di un concessionario (art.92)

Le cose suddette da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, se sono immobili, fanno parte del Demanio (art.822 C.C.), mentre, se sono beni mobili, del patrimonio indisponibile (art. 826 C.C.)

Il valore di detti beni viene calcolato stimandoli al momento del loro ritrovamento o dopo il restauro, ma con la sottrazione di tutti i costi sostenuti dallo Stato.

In corso di stima può essere corrisposto un acconto. (art.93)

In conclusione, ogni comunicazione riguardante qualsiasi categoria di beni archeologici ricadenti nel territorio di competenza deve essere indirizzata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

In particolare si ricorda che qualsiasi intervento di intenda effettuare su detti beni deve essere preventivamente autorizzato dal citato Ufficio.

Dal sito soprintendenza dei beni archeologici della Toscana

<http://www.archeotoscana.beniculturali.it/index.php?it/192/ritrovamenti-e-scoperte>